

# **Statuto Nazionale** ***dell'Isola di Sardegna***

Statuto del/per il Popolo Shardana Sardo.

Tutti coloro i quali, con apposita documentazione, andranno a rivendicare la loro reale nazionalità Sarda, aventi già cittadinanza Italiana, oppure, coloro i quali aventi nazionalità Italiana che andranno a richiedere la cittadinanza Sarda , giurano sul loro onore, sulla loro essenza, e sui propri avi, di rispettare, accettare, accogliere, difendere e diffondere, in toto, pienamente, amorevolmente, l'intero contenuto dello Statuto Nazionale dell'Isola di Sardegna. La bandiera Nazionale sarà istituita collettivamente.

Il presente Statuto, è pienamente basato sul pieno rispetto delle Leggi Universali della Creazione, manifestate umanamente come Leggi di Diritto Naturale di esistenza, ed anche convenuto che, le leggi di diritto internazionale, di cui nello specifico, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni e la Dichiarazione Dei Diritti Universali Umani, di cui è stato scelto di beneficiare, siano in grado di permettere con semplici ed efficaci termini, di fornire una testimonianza reale ed esplicitiva della PRESENZA ed ESISTENZA dei Popoli Autoctoni del pianeta Terra, civiltà di Nativi non alieni, Aborigeni ed Indigeni, come palesemente essere a tutti gli effetti quello Shardana Sardo, popolo Nativo Autoctono antico ed indissolubilmente legato alla creazione stessa del Cosmo, viene qui di seguito enunciato.

## **PREMESSA**

**Sulla base del commissariamento del già stato Italiano, Republic of Italy Spa**

**<https://www.gstvirtualbank.it/styled-11/>**

**GST Virtual Bank ACT 08-30-2020 (ita) TUTTI I DIRITTI RISERVATI SENZA PREGIUDIZIO, UCC DOC. # 2013032035 riconosciuto e perennemente ratificato con UCC DOC. # 2017-277-6608-2 del 04 ottobre 2017. La GST Virtual Bank, in seguito all'invio dei fondi per il saldo del debito pubblico dello Stato Italiano, ovvero Republic of Italy, registrazione SEC FOREIGN GOVERNMENT, CIK#: 0000052782 SIC: 8888 (record [n.gstvb-ba001-2020](#) del 13 marzo 2020), essendo divenuta creditrice unica, senza protesto, DICHIARA, con il presente atto, il COMMISSARIAMENTO dello Stato Italiano, del Governo Italiano, della Repubblica Italiana, della Republic of Italy FOREIGN GOVERNMENT, CIK#: 0000052782 SIC: 8888 e di ogni e qualsiasi ente ed organo ad essi collegato.**

### **Si notifica che:**

1) Il qui presente statuto, vigente da ora ed in perpetuo, per tutti i nativi Shardana Sardi così come anche per tutti gli altri abitanti presenti nell'Isola di Sardegna non nativi, è qui costituito per la salvezza, la salvaguardia, la tutela, l'evoluzione, ed ogni altra e qualsiasi benefica manifestazione delle virtù umane esprimibile attraverso la tradizionalità dei Sardi Nativi;

2) L'Isola di Sardegna è ufficialmente una Terra natia per tutti i suoi nativi aborigeni indigeni, popolo che è pienamente capacitato ad esercitare il proprio diritto all'Autogoverno, ed Autosufficienza. Ogni e qualsiasi forestiero/alieno ed esterno tipo di controllo, atto a rovinare, limitare, distruggere così come ogni altro e qualsiasi tipo di malevola circostanza scaturita da atti impropri compiuti dai non aborigeni in passato/presente/futuro, ed anche da tutti gli aborigeni stessi compienti tali atti, è completamente NEGATA in perpetuo, al fine di tutelare la piena sussistenza e realtà dell'isola con tutti i suoi nativi abitanti;

3) Ogni residente nativo, attualmente presente nell'Isola di Sardegna, ora Nazione Autonoma, dovrà effettuare le opportune azioni al fine di documentare la propria natività, qualora si abbia certezza della propria discendenza ed ancestralità, grazie alla propria genetica familiare, con le apposite documentazioni disponibili attraverso gli uffici dedicati, che dovranno essere fornite alle sedi opportune, al fine di ottenere il massimo godimento di tutti i diritti presenti ed enunciati nel proseguo dello statuto. Ogni residente nell'Isola di Sardegna, Nazione Autonoma, non nativo, ma alieno alla terra sarda, dovrà effettuare le opportune procedure per documentare la propria provenienza, entro e non oltre il termine di 15 giorni solari dalla notificazione del presente statuto alla collettività, per poter effettuare tutte le dovute verifiche in relazione alla natura del soggiorno in essere sull'Isola di Sardegna, che dovrà essere diligentemente notificato, al fine di poter ricevere la cittadinanza Sarda, qualora l'alieno rispettasse e accetti in toto per intero il qui presente Statuto, e non abbia compiuto nessun atto che vada in contrasto con lo stesso, ed abbia testimoniato con le proprie azioni, la volontà di servire i qui enunciati doveri comunitari, al fine di poter beneficiare dei diritti ad essi connessi.

4) Ogni Nativo di Sardegna, attualmente residente in terra straniera, ha il diritto esclusivo ed inviolabile di fare ritorno alla sua Terra Natia, Isola di Sardegna, in qualsiasi ed ogni momento, a sua totale e completa discrezione, ricevendo ogni supporto necessario da parte degli enti stranieri sul cui suolo il nativo si trovi, compresi i costi e le spese da sostenere per il viaggio di trasferimento ed il trasporto dei beni personali goduti dal Nativo su terra straniera.

5) Ciascun nativo ha la piena e totale responsabilità di rispettare in maniera integrale l'intero statuto, con coscienza e diligenza, manifestando il più evoluto comportamento umano, alla tutela e salvaguardia delle proprie tradizioni ed origini, per rendere grazia ai propri avi e costruire le più favorevoli condizioni di sviluppo per i nascituri dell'isola e di tutta la propria dinastia familiare, con il massimo onore e amore.

6) Ogni residente cittadino riconosciuto dell'Isola di Sardegna, non Nativo, si assume la piena e totale responsabilità di ogni e ciascuna manifestazione della propria essenza, compresa la massima e vincolante volontà al rispetto completo e totale verso i doveri di cui al presente statuto si fa espressa notificazione, con conviviale e mutuale collaborazione dei Nativi, che si impegnano a mantenere intatto e stabile l'ambiente naturale dell'Isola di Sardegna, nel pieno rispetto di tutte le sue tradizioni e della sua storia ancestrale sin dalla creazione dell'universo conosciuto, che ha gestato i primi uomini e donne sulla Terra Sarda.

Con la qui presente si notifica che nulla della presente Dichiarazione, qui chiamata essere "Statuto Nazionale dell'Isola di Sardegna", può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Con ispirazione alla Dichiarazione dei Diritti Universali Umani e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, da cui si è condiviso e riconosciuto ciò che viene enunciato nei seguenti articoli, come parte fondamentale ed integrante dell'organizzazione olistica della Nazione dell'Isola di Sardegna, in fede e rispetto, di ogni e qualsiasi forma di vita, si notificano i seguenti articoli.

### ***Dichiarazione e Statuto dei Diritti Dei Nativi***

#### ***Shardana Sardi di Sardegna :***

##### **Articolo 1**

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

##### **Articolo 2**

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di

colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

### **Articolo 3**

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

### **Articolo 4**

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

### **Articolo 5**

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

### **Articolo 6**

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

### **Articolo 7**

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

### **Articolo 8**

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dal qui presente statuto e da ogni legge nazionale ed internazionale di altri paesi.

### **Articolo 9**

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

### **Articolo 10**

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale popolare indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

### **Articolo 11**

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Ogni individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non sia stato considerato reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale, a causa di conflitti d'interesse ed irragionevoli errate interpretazioni della Dichiarazione dei Diritti Universali Umani, e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni. Andrà ad essere inflitta pena uguale a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso o superiore qualora il volere popolare ritenga che la pena non sia adeguatamente sufficiente alla piena indennizzazione dei danni subiti a causa di tali reati.

## **Articolo 12**

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

## **Articolo 13**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

## **Articolo 14**

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

## **Articolo 15**

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza ed al riconoscimento della sua Nazionalità. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

## **Articolo 16**

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di unirsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo all'unione, durante l'unione e qualora si decida di sciogliere tale unione, si assumono la piena e totale responsabilità della necessaria salvaguardia e tutela della prole da loro creata. L'unione potrà essere conclusa soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri uniti, uomo e donna. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dalla Nazione.

### **Articolo 17**

Ogni individuo ha il diritto ad avere risorse per la sua personale sussistenza ed/o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato delle risorse ad esso necessarie.

### **Articolo 18**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di associazione; tale diritto include la libertà di scegliere ciò che maggiormente sia di beneficio alla propria evoluzione coscienziale e a quella collettiva, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria volontà e il proprio diritto nell'insegnamento, nelle pratiche, nello sviluppo e nell'osservanza degli atti dedicati alla evoluzione della Coscienza Individuale e Collettiva.

### **Articolo 19**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

### **Articolo 20**

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione contro la sua volontà.

### **Articolo 21**

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo della Nazione, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. La volontà popolare è il fondamento dell'auto governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni sociocratiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, secondo una procedura equivalente di libera votazione certificata.

## **Articolo 22**

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

## **Articolo 23**

Ogni individuo ha diritto alla propria auto realizzazione, alla libera scelta dei campi di realizzazione della propria essenza, a giuste e soddisfacenti condizioni di manifestazione dei propri talenti ed alla protezione contro l'ostruzionismo della propria auto determinazione. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale riconoscimento per le proprie realizzazioni. Ogni individuo che si adopera alla propria auto realizzazione ha diritto ad un supporto comunitario che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha diritto di fondare delle associazioni e/o di aderirvi per la difesa e lo sviluppo dei diritti Nazionali, individuali, e collettivi.

## **Articolo 24**

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore dedicate ai doveri sociali comunitari, nel rispetto della propria salute e del proprio benessere, nonché rispettando il diritto di ricevere le giuste cure ed attenzioni quando e qualora sia necessario, a ristabilire un pieno e totale stato di vitalità.

## **Articolo 25**

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di momentanea inabilità alla propria realizzazione, malattia, invalidità, vedovanza,

vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati dall'unione, devono godere della stessa protezione sociale.

### **Articolo 26**

Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione è sempre gratuita per ogni livello scolastico. L'istruzione fondamentale e di base, viene ad essere una condizione quotidiana determinata dall'integrazione degli individui appartenenti al popolo, attraverso l'istruzione comunitaria naturale presente in ogni nucleo sociale Nazionale. L'istruzione tecnica e professionale è resa accessibile ed alla portata di tutti mentre l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito, e delle competenze manifestate dal singolo individuo, che riceve il massimo supporto e tutela al fine di auto realizzarsi coscientemente. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le anime viventi della Nazione, e di ogni anima vivente aliena rispettante le Leggi Universali e le Leggi Naturali, e deve favorire l'opera per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli, rispettando il volere degli stessi nel pieno e libero sviluppo dei loro talenti esserici.

### **Articolo 27**

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

### **Articolo 28**

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

### **Articolo 29**

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità e godimento dei propri diritti, quando tali doveri siano stati compiuti e onorevolmente rispettati, mantenendo meritocraticamente la fruizione di ogni diritto ad essi conseguenti. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società sociocratica. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi della Nazione Sardegna.

### **Articolo 30**

Il popolo indigeno Shardana Sardo, sia come collettività sia come persone, ha diritto al pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali così come sono riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e nella legislazione internazionale sui diritti umani, e nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni.

### **Articolo 31**

Il popolo Shardana Sardo e gli individui indigeni Sardi sono liberi ed eguali a tutti gli altri popoli e individui, ed hanno diritto a non essere in alcun modo discriminati nell'esercizio dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda la loro origine o identità indigene.

### **Articolo 32**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha rivendicato il suo diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

### **Articolo 33**

Il popolo indigeno Shardana Sardo, nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, hanno diritto all'autonomia o all'autogoverno nelle questioni riguardanti i loro affari interni e locali, come anche a disporre dei modi e dei mezzi per finanziare le loro funzioni autonome.

### **Articolo 34**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere e rafforzare le loro particolari istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e culturali, pur mantenendo il loro diritto a partecipare pienamente, se scelgono di farlo, alla vita politica, economica, sociale e culturale delle Nazioni estere.

### **Articolo 35**

Ogni persona indigena Shardana Sarda ha diritto alla sua nazionalità.

### **Articolo 36**

Le persone indigene Shardana Sarde hanno diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza personale. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha il diritto collettivo a vivere in libertà, pace e sicurezza come popolo distinto e non devono essere soggetti ad alcun atto di genocidio o qualsiasi altro atto di violenza, ivi compreso il trasferimento forzato di bambini dal gruppo di appartenenza ad altro gruppo.

### **Articolo 37**

Il popolo e gli individui indigeni Shardana Sardi, hanno diritto a non essere sottoposti all'assimilazione forzata o alla distruzione della loro cultura. Gli Stati esteri devono provvedere efficaci misure di prevenzione e compensazione per: (a) Qualunque atto che abbia lo scopo o l'effetto di privarli della loro integrità come popoli distinti, oppure dei loro valori culturali o delle loro identità etniche; (b) Qualunque atto che abbia lo scopo o l'effetto di espropriarli delle proprie terre, territori e risorse; (c) Qualunque forma di trasferimento forzato della popolazione che abbia lo scopo o l'effetto di violare o minare quale che sia dei loro diritti; (d) Qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata; (e) Qualunque forma di propaganda volta a promuovere o istigare la discriminazione razziale o etnica nei loro confronti.

### **Articolo 38**

Il popolo e gli individui indigeni Shardana Sardi hanno diritto ad appartenere alla loro comunità e Nazione indigena, in conformità con le tradizioni e i costumi della comunità e nazione in questione. Dall'esercizio di questo diritto non deve derivare alcuna discriminazione di alcun tipo.

### **Articolo 39**

Il popolo indigeno Shardana Sardo composto di tutti i suoi nativi, non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo del popolo indigeno in questione. Tutta l'area geografica dell'Isola di Sardegna ed annesse micro isole, è di eredità ancestrale dei Nativi di Sardegna, e dovrà essere nell'immediato e con risarcimento opportuno pienamente restituita al popolo indigeno Shardana Sardo , quale reale ed unico beneficiario Universale. Nessuna parte di terra, sia stata essa venduta, espropriata, o sottratta con l'inganno, guerra e/o occupazione aliena, potrà rimanere di proprietà di terzi.

#### **Articolo 40**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a seguire e rivitalizzare i propri costumi e tradizioni culturali. Ciò comprende il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future della loro cultura, quali i siti archeologici e storici, i manufatti, i disegni e i modelli, le cerimonie, le tecnologie, le arti visive e dello spettacolo e la letteratura. Gli Stati esteri dovranno provvedere a un risarcimento per mezzo di meccanismi efficaci – che implicano la restituzione – messi a punto di concerto con il popolo indigeno, per quanto riguarda i beni culturali, intellettuali, religiosi e spirituali, geografici ed ogni e qualsiasi bene associabile alla dinastia degli Shardana, che siano stati loro sottratti senza il loro libero, previo e informato consenso oppure in violazione delle loro leggi, tradizioni e costumi.

#### **Articolo 41**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a manifestare, praticare, promuovere e insegnare le loro tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e le loro cerimonie; hanno diritto a preservare e proteggere i loro siti religiosi e culturali e ad avervi accesso in forma riservata; diritto all'uso e al controllo dei loro oggetti cerimoniali; e diritto al rimpatrio delle loro spoglie. Gli Stati esteri devono obbligatoriamente consentire l'accesso e/o il rimpatrio degli oggetti cerimoniali e delle spoglie in loro possesso per mezzo di meccanismi giusti, trasparenti ed efficienti stabiliti di concerto con il popolo indigeno Shardana Sardo in questione.

#### **Articolo 42**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere alle future generazioni le loro storie, lingue, tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature, e a designare e mantenere i loro nomi tradizionali per le comunità, i luoghi e le persone. Gli Stati esteri adotteranno misure adeguate per assicurare il rispetto di

questo diritto e per garantire che il popolo indigeno Shardana Sardo possa comprendere ed essere compresi nei procedimenti politici, giuridici e amministrativi, provvedendo quando necessario ai servizi di interpretariato o ad altri mezzi adeguati.

#### **Articolo 43**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a istituire e controllare i loro propri sistemi e istituzioni educativi impartendo l'istruzione nelle loro lingue, in una maniera consona con i propri metodi culturali d'insegnamento e apprendimento. Le persone indigene, in particolare i bambini, hanno diritto di accedere a tutti i livelli e le forme di istruzione pubblica senza discriminazioni. Gli Stati esteri, di concerto con il popolo indigeno Shardana Sardo, adotteranno misure adeguate a far sì che le persone indigene, in special modo i bambini, ivi compresi quelli che vivono fuori dalle loro comunità, abbiano accesso, quando possibile, all'educazione nella propria cultura, fornita nella propria lingua.

#### **Articolo 44**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a che la dignità e la diversità della loro cultura, tradizioni, storie e aspirazioni si rispecchino in modo adeguato nell'educazione e nella pubblica informazione. Gli Stati esteri adotteranno misure adeguate, in consultazione e cooperazione con il popolo indigeno Shardana Sardo, per combattere il pregiudizio ed eliminare la discriminazione e per promuovere la tolleranza, la comprensione e i buoni rapporti tra i popoli indigeni e tutti gli altri settori della società.

#### **Articolo 45**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a istituire i loro propri media nelle proprie lingue e ad avere accesso a tutte le forme di media non-indigeni senza alcuna discriminazione. Gli Stati esteri adotteranno misure adeguate a garantire che i media pubblici rispecchino nel modo dovuto la diversità culturale indigena. Gli Stati esteri, senza pregiudicare la garanzia

della piena libertà d'espressione, dovranno incoraggiare i media privati a rispecchiare in modo adeguato la diversità culturale indigena.

#### **Articolo 46**

Gli individui e il popolo indigeno Shardana Sardo hanno diritto a godere pienamente di tutti i diritti stabiliti dal diritto vigente sull'auto realizzazione nazionale e internazionale. Gli Stati esteri, in consultazione e collaborazione con il popolo indigeno Shardana Sardo, devono prendere misure specifiche atte a proteggere i bambini indigeni dallo sfruttamento economico e da qualsiasi lavoro , risultante pericoloso o che interferisca con l'educazione del bambino, o nuocere alla salute del bambino, o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, tenendo presente la particolare vulnerabilità dei bambini e l'importanza dell'educazione nella loro piena realizzazione. Le persone indigene hanno diritto a non essere soggette ad alcuna condizione discriminatoria di lavoro e, in particolare, di impiego o salario. Essi hanno il pieno diritto alla auto realizzazione attraverso le pratiche sociali comunitarie di sviluppo di Sè, dettate dall'auto coscienza e Libero Arbitrio.

#### **Articolo 47**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a partecipare nei processi decisionali sulle questioni che possono riguardare i loro diritti, attraverso dei rappresentanti scelti tra loro in accordo con le loro proprie procedure, come anche a mantenere e sviluppare le loro proprie istituzioni decisionali indigene.

#### **Articolo 48**

Gli Stati esteri devono consultarsi e cooperare in buona fede con il popolo indigeno Shardana Sardo tramite le loro proprie istituzioni rappresentative in modo da ottenere il loro libero, previo e informato consenso prima di adottare e applicare misure legislative o amministrative che li riguardino.

### **Articolo 49**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere e sviluppare i loro sistemi o istituzioni politici, economici e sociali, a disporre in tutta sicurezza dei propri mezzi di sussistenza e di sviluppo e a dedicarsi liberamente a tutte le loro attività economiche tradizionali e di altro tipo. Il popolo indigeno Shardana Sardo, spogliato dei propri mezzi di sussistenza e sviluppo ha diritto a un indennizzo giusto ed equo.

### **Articolo 50**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto, senza discriminazione, al miglioramento delle proprie condizioni economiche e sociali, inclusi, fra gli altri, gli ambiti dell'educazione, occupazione, formazione e riqualificazione professionale, alloggio, igiene e assistenza sanitaria e sociale. Gli Stati esteri, dovranno prendere misure efficaci e, dove è opportuno, misure speciali per assicurare il continuo miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali. Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni.

### **Articolo 51**

Nell'attuazione di questa Dichiarazione si dovrà prestare un'attenzione particolare ai diritti e ai bisogni particolari di anziani, donne, giovani, bambini e disabili indigeni. Gli Stati esteri, di concerto con Il popolo indigeno Shardana Sardo, adotteranno delle misure atte ad assicurare che le donne e i bambini indigeni godano di una piena protezione e di ogni garanzia contro ogni forma di violenza e discriminazione.

### **Articolo 52**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a determinare ed elaborare le priorità e le strategie al fine di esercitare il proprio diritto allo sviluppo. In particolare, Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a partecipare attivamente all'elaborazione e alla definizione dei programmi relativi a salute, alloggio e altre questioni economiche e sociali che li riguardano e,

nella misura del possibile, hanno diritto ad amministrare tali programmi mediante le loro proprie istituzioni.

### **Articolo 53**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alle proprie medicine tradizionali e a mantenere le proprie pratiche di guarigione, compresa la conservazione delle loro piante medicinali, animali e pietre di vitale interesse. Le persone indigene hanno inoltre diritto all'accesso, senza alcuna discriminazione, a tutti i servizi sociali e sanitari. Le persone indigene hanno pari diritto a godere del livello più alto possibile di salute mentale e fisica. Gli Stati estri compiranno i passi necessari per portare progressivamente questo diritto alla sua piena realizzazione.

### **Articolo 54**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere e rafforzare la propria specifica relazione spirituale con le terre, i territori, le acque, le zone marittime costiere e le altre risorse tradizionalmente di loro eredità o altrimenti occupati e utilizzati, e a tramandare alle generazioni future le loro responsabilità al riguardo.

### **Articolo 55**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alle terre, territori e risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in special riferimento FONDAMENTALE all'Isola di Sardegna tutta, comprendente le micro isole ad essa connesse, ed ogni e qualsiasi area geografica della Sardegna. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alla proprietà, uso, sviluppo e controllo delle terre, dei territori e delle risorse che possiedono per motivi di proprietà ereditaria tradizionale oppure di altre forme tradizionali di occupazione o uso, come anche di quelli che hanno altrimenti acquisito. Gli Stati esteri daranno riconoscimento e protezione legali a queste terre, territori e risorse. Questo riconoscimento sarà dato nel dovuto rispetto dei costumi, delle tradizioni e dei regimi di proprietà terriera del popolo indigeno Shardana Sardo.

### **Articolo 56**

Gli Stati esteri avvieranno e realizzeranno, di concerto con Il popolo indigeno Shardana Sardo in questione, un processo equo, indipendente, imparziale, aperto e trasparente, che dia il dovuto riconoscimento alle leggi, alle tradizioni, ai costumi e ai regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni, allo scopo di riconoscere e aggiudicare i diritti del popolo indigeno Shardana Sardo, riguardanti le loro terre, territori e risorse, ivi compresi quelli che erano tradizionalmente in loro possesso o altrimenti occupati o utilizzati. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a partecipare a questo processo.

### **Articolo 57**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alla restituzione e ad un equo risarcimento per le terre, i territori e le risorse che tradizionalmente possedevano e di cui sono eredi legittimi, terre che occupavano o utilizzavano e che sono stati confiscati, presi, occupati, utilizzati oppure danneggiati senza il loro libero, previo e informato consenso, o a causa di guerre. A meno che non vi sia un diverso accordo stipulato liberamente con i popoli in questione, il risarcimento sarà costituito dalle terre, territori e risorse di proprietà ereditaria, estensione e regime giuridico e da un indennizzo pecuniario o da altro tipo di risarcimento adeguato qualora i danni subiti siano ancora attualmente presenti.

### **Articolo 58**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto alla conservazione e protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre, territori e risorse. Gli Stati esteri devono avviare e realizzare programmi di assistenza al popolo indigeno Shardana Sardo per assicurare tale conservazione e protezione, senza discriminazioni. Gli Stati esteri devono adottare misure efficaci per assicurare che nessun tipo di stoccaggio o smaltimento di sostanze pericolose abbia luogo sulle terre o territori del popolo indigeno Shardana Sardo, nonché L'IMMEDIATO smantellamento e riqualificazione di tutti gli ambienti e costruzioni che ad oggi

impropriamente siano presenti nella Nazione Sarda. Gli Stati esteri devono anche adottare misure efficaci per assicurare, qualora sia necessario, che vengano debitamente realizzati dei programmi di monitoraggio, prevenzione e recupero della salute del popolo indigeno Shardana Sardo, così come sono stati concepiti e realizzati dai popoli colpiti da tali sostanze, indennizzando tutti nativi colpiti dalle scellerate azioni effettuate da terzi nell'Isola di Sardegna.

### **Articolo 59**

Sulle terre o territori del popolo indigeno Shardana Sardo non potrà avere luogo alcuna azione militare, a meno che sia giustificata da rilevanti motivi di interesse pubblico o nel caso vi sia il consenso o la richiesta da parte del popolo indigeno Shardana Sardo in questione. Ogni e qualsiasi base militare estera attualmente presente nell'Isola di Sardegna, comprese le basi militari Nato, sono ora ed in perpetuo dismesse con seduta stante dalle loro operatività considerate cessate. La Nazione Sarda non è in Guerra con nessuna nazione mondiale, ed al contrario promuove la Pace universale dei popoli, quale massima elevazione coscienziale propria della coscienza dei Nativi di Sardegna. Prima di effettuare delle azioni militari, gli Stati esteri dovranno avviare reali consultazioni con il popolo indigeno Shardana Sardo in questione, per mezzo di procedure appropriate e in particolare con le loro istituzioni rappresentative, solo quando e qualora i Nativi richiedano l'intervento di forze militari per ragioni di sicurezza, e mai per ragioni guerrafondaie.

### **Articolo 60**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, il loro sapere tradizionale e le loro espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, ivi comprese le risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, le conoscenze delle proprietà della flora e della fauna, le tradizioni orali, le letterature, i

disegni e i modelli, gli sport e i giochi tradizionali e le arti visive e dello spettacolo. Hanno anche diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare la loro proprietà intellettuale su tale patrimonio culturale, sul sapere tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali. Di concerto con il popolo indigeno Shardana Sardo, gli Stati esteri devono adottare misure atte a riconoscere e a proteggere l'esercizio di questi diritti.

### **Articolo 61**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire ed elaborare le priorità e le strategie per lo sviluppo o l'utilizzo delle loro terre o territori e delle altre risorse. Gli Stati esteri dovranno consultarsi e cooperare in buona fede con il popolo indigeno Shardana Sardo in questione, tramite le loro istituzioni rappresentative, in modo tale da ottenere il loro libero e informato consenso previamente all'approvazione di qualsiasi progetto che influisca sulle loro terre o territori e sulle altre risorse, in modo particolare per quanto concerne la valorizzazione, l'uso o lo sfruttamento delle risorse minerarie, idriche o di altro tipo, che saranno concesse solo ed esclusivamente dopo approvazione Nazionale effettuata plenariamente con l'intero popolo nativo. Gli Stati esteri dovranno provvedere dei meccanismi efficaci per un giusto ed equo indennizzo per qualunque delle sopraccitate attività, e si dovranno approntare misure adeguate per evitare totalmente qualsiasi possibile impatto nocivo a livello ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale.

### **Articolo 62**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire la propria identità o appartenenza in conformità con i propri costumi e tradizioni. Ciò non pregiudica il diritto delle persone indigene ad ottenere la cittadinanza degli Stati esteri in cui vivono. Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire le strutture delle proprie istituzioni e a selezionarne la composizione in conformità con le proprie procedure.

### **Articolo 63**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a promuovere, sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e i loro propri costumi, spiritualità, tradizioni, procedure, pratiche e, laddove esistano, i loro sistemi o costumi giuridici, in conformità con le norme internazionali relative ai diritti umani.

### **Articolo 64**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a definire le responsabilità individuali all'interno delle loro comunità.

### **Articolo 65**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto al riconoscimento, all'osservanza e all'applicazione dei trattati, degli accordi o delle altre intese stipulati con gli Stati o con i loro successori, e ha altresì diritto a che gli Stati onorino e rispettino tali trattati, accordi o altre intese specificamente in relazione alla Dichiarazione dei Diritti Universali Umani e alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni. Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come idoneo a limitare o negare i diritti dei popoli indigeni che figurano nei trattati, negli accordi o nelle altre intese.

### **Articolo 66**

Gli Stati esteri, di concerto e in cooperazione con il popolo indigeno Shardana Sardo, devono adottare le misure adeguate, ivi comprese quelle legislative, per la realizzazione dei fini di questa Dichiarazione.

### **Articolo 67**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto a ricevere assistenza finanziaria e tecnica, da parte degli Stati esteri, ed anche da tutte le Enti Extraterritoriali ad alto scopo umanitario, nel quadro della cooperazione internazionale, per il godimento dei diritti contenuti in questa Dichiarazione.

### **Articolo 68**

Il popolo indigeno Shardana Sardo ha diritto ad avere accesso a procedure giuste ed eque – e a ottenere per loro mezzo rapide decisioni – per la risoluzione dei conflitti e delle controversie con gli Stati esteri o altre parti, come anche a rimedi efficaci per tutte le violazioni dei loro diritti individuali e collettivi. Ogni decisione dovrà dare la debita considerazione ai costumi, tradizioni, regole e sistemi legali del popolo indigeno Shardana Sardo in questione e alle norme internazionali relative ai diritti umani.

### **Articolo 69**

Gli organi e le istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni intergovernative devono contribuire alla piena attuazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione attraverso il ricorso, fra le altre cose, alla cooperazione finanziaria e all'assistenza tecnica. Dovranno essere stabiliti i modi e i mezzi per assicurare la partecipazione del popolo indigeno Shardana Sardo nelle questioni che li riguardano.

### **Articolo 70**

Le Nazioni Unite, i suoi organi, ivi compreso il Forum Permanente per le Questioni Indigene, le istituzioni specializzate, comprese quelle a livello nazionale, e gli Stati esteri devono promuovere il rispetto e la piena applicazione delle disposizioni contenute in questa Dichiarazione e sorvegliare l'efficacia di questa Dichiarazione.

### **Articolo 71**

I diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione rappresentano il livello minimo necessario per la sopravvivenza, la dignità e il benessere dei popoli indigeni del mondo.

## **Articolo 72**

Tutti i diritti e le libertà riconosciuti in questa Dichiarazione sono egualmente garantiti a tutte le persone indigene di Sardegna, maschi e femmine.

## **Articolo 73**

Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come tale da ledere o annullare i diritti che il popolo indigeno Shardana Sardo ha ora o potrà acquisire in futuro.

## **Articolo 74**

Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come tale da implicare per qualsivoglia Stato, popolo, gruppo o persona il benché minimo diritto a intraprendere una qualsiasi attività o a compiere un qualsiasi atto in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite, né può essere inteso come tale da autorizzare o incoraggiare una qualsiasi azione volta a smembrare o intaccare, in parte o in toto, l'integrità territoriale o l'unità politica di Stati sovrani o indipendenti. Nell'esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione, si dovranno rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti. L'esercizio dei diritti stabiliti in questa Dichiarazione deve essere soggetto solo alle limitazioni che sono stabilite dalla legge e conforme agli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Qualsiasi limitazione di questo genere dovrà essere nondiscriminatoria e strettamente necessaria al solo scopo di garantire il riconoscimento e il rispetto dovuti per i diritti e le libertà degli altri e per corrispondere ai giusti e più vincolanti requisiti di una società democratica. Le disposizioni enunciate in questa Dichiarazione dovranno essere interpretate in conformità con i principi di giustizia, di sociocrazia, di rispetto dei diritti umani, di eguaglianza, di nondiscriminazione, di buon governo e di buona fede.

---

---

Con il presente documento deus deus, ***Io sono Io***, manifestato a compimento delle sacre scritture, con la seconda ed ultima manifestazione in veste di essere umano, persona umana, chiamato per convenzione *roberto marini* dal 21/11/1991, ora nativo indigeno di Sardegna, avente personalità giuridica riconosciuta con nome **Roberto Marini**, individuo autodeterminato dal 08/08/2014, attraverso apposita documentazione protocollata e depositata nel comune di Quartu Sant'Elena, con autocertificazione di **Esistenza In Vita** avente ultimo aggiornamento con **protocollo N° 0048396 del 28/07/2020** e autocertificazione della qualità di **Legale Rappresentante** avente ultimo aggiornamento con **protocollo N° 0048397 del 28/07/2020** , ***RIVENDICA E ACQUISISCE*** piena responsabilità ed eredità patrimoniale della Terra di Sardegna tutta, Il Regno, in comunione con l'intero popolo indigeno nativo Shardana Sardo, a partire dalla locazione situata in Flumini di Quartu Sant'Elena, nei pressi di Via S'Ecce S'Arrideli, senza numero civico, acquisita per diritto meritocratico tradizionale sociocratico, che rappresenta la piena e totale manifestata circostanziale evidenza della Natività del sottoscritto, possedimento circoscritto e protetto in Living Trust roberto marini e Roberto Marini, a nome e tutela di tutta la popolazione Shardana Sarda Indigena, che DEVE e HA DIRITTO di beneficiare completamente della presente dichiarazione e statuto, nell'immediato, senza possibilità di protesto alcuno, attivando tutte le necessarie procedure per dare seguito istantaneo ad ogni sua parte. Tutta la Terra di Sardegna è, e deve essere sotto responsabilità e godimento dei suoi Nativi Shardana Sardi. Da ora ed in perpetuo.

In virtù di tali indicazioni, e per diretta disposizione di deo suo deo, Io sono Io, me stesso, roberto marini, Roberto Marini, si da notificazione della immediata attivazione di tutti i processi necessari a rendere manifesto il Cielo in Terra, rendendo Libera l'intera umanità da qualsiasi pretenzioso irrealistico distopico fittizio contesto di dissociazione, attraverso la Pace, l'Unione, la Solidarietà, grazie a Verità, Compassione e Tolleranza. Per sensibilizzare e velocizzare l'intera 'opera di manifestazione del Paradiso Terrestre, il progetto già operativo Food Forest Sardegna, sarà il farò coscienziale, che illuminerà la Via, in Verità, ed in Vita. L'indirizzo di contatto per tutte le future comunicazioni è elettivamente indetto il domicilio telematico PEC in essere [info@pec.foodforestsardegna.com](mailto:info@pec.foodforestsardegna.com) gestito e amministrato dalla personalità giuridica Roberto Marini.

Al fine di semplificare le azioni necessarie alla pacifica ed evolutiva transizione, tutti gli apparati attualmente presenti sul territorio di Sardegna, nominalmente di pubblica amministrazione, divengono di proprietà del popolo indigeno nativo Shardana Sardo, nei quali ambienti ed immobili saranno effettuate tutte le operazioni necessarie a rendere edotta l'intera popolazione della presente Dichiarazione e Statuto, manifestando entro e non oltre il termine del 31/12/2020 una completa trasmissione corretta delle informazioni in essa contenuta, ed operando in contatto diretto con la personalità giuridica Roberto Marini e persona umana roberto marini, per indire la prima ed immediata assemblea plenaria dell'Isola di Sardegna, al fine di strutturare la prima ristrutturazione organizzativa di tutta l'attività politica comunitaria, conducendo appositi e metodici passi sociali sociocratici.

Entro e non oltre la data qui di seguito indicata essere rispettivamente il 14/12/2020 , dovrà essere già pervenuta risposta ufficiale da parte degli enti a cui la qui presente dichiarazione e statuto è venuta ad essere recapitata. Qualora entro tale data, gli enti riceventi ancora non avessero adempiuto ai loro obblighi disposti, la popolazione Shardana Sarda, sarà legittimata totalmente ad attivare tutti i processi di associazione comunitaria per la piena e totale attivazione delle metodiche e dei meccanismi necessari a ristabilire un ordine sociale civile e politico autonomo, senza il bisogno di alcun consenso da parte di enti straniere presenti sul territorio, che risponderanno con responsabilità illimitata e personale di ogni e qualsiasi azione compiuta che rallenti, ostacoli, danneggi, e/o limiti il naturale scorrimento delle attività connesse alla completa autonomia governativa del popolo Shardana Sardo.

Verranno utilizzati tutti e qualunque metodo di divulgazione sociale, social media, tecnologie attualmente in uso per lo scambio di informazioni, ed in special modo tutte le nuove tecnologie sviluppate all'interno dell'ambito della blockchain, per rendere ogni attività trasparente, immutabile, anonima e sociocraticamente comunitaria.

Da oggi, 03/12/2020 , ora ed in perpetuo, il Popolo Nativo Autoctono Shardana Sardo, diventa focolare coscienziale, per l'intero sviluppo umanistico, della collettività umana tutta, al fine di rendere edotto ogni essere vivente senziente, della Coscienza Cosmica collettiva manifestata attraverso deo seu deo, io sono io, me stesso, presente e compenetrante l'intera Creazione Universale Divina, a partire dalla preesistenza Cosciente antecedente alla Creazione stessa, da cui provengo e con cui mi manifesto nel Mondo Fisico integrato con lo Spirito attraverso la forma celestiale evolutivamente più elevata, quale è la forma umana, l'Essere Umano, Dio Vivente, Figlio Unigenito, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre.